

aditi quasi mediante ap-
...
28,32...
10 GIU. 2010

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Battisti, 31 - Tel/fax 085.4429997
65122 PESCARA
Codice Fiscale RGN MNL 69408 H199B
Partita IVA 01526270669



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA

IL G.O.T.

Avv. Pietro Plachesi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 194 ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2008 iniziata con atto di citazione
depositato in data 09.07.2008

da:

COSTRUZIONI MECCANICHE [redacted]

[redacted] in persona del titolare Sig. [redacted] con
sede in Faenza ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. Stefano Donati che unitamente all'Avv. Emanuele
Argento del Foro di Pescara la rappresentano e difendono giusta
delega a margine dell'atto di citazione

attrice

CONTRO:

BANCA DI [redacted] SPA in persona del Presidente pro
tempore con sede in Faenza ed ivi elettivamente domiciliata

Sent. n. 132/10

CONTINUITO
UNIFICATO

n. 194/08 Cont.

n. 1158 Cron.

n. 384 Rep.

Decorrenza

termini per dep.

sentenza

08.12.2009

Pubblicazione

19.05.2010

OGGETTO:

Ripetizione
interessi
ultralegali,
anatocistici,
usurari oltre
risarcimento
danni

presso lo studio dell'Avv. Maria Fiorella Ceroni che la rappresenta e difende
giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice:

"Voglia il Giudice adito accogliere integralmente le domande avanzate dall'attrice nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nei verbali di udienza con condanna della Banca convenuta al pagamento in favore di parte attrice di tutte le somme indicate in atti e/o quantificate dalla CTU contabile, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di lite".

Il procuratore della convenuta conclude come da foglio allegato al verbale dell'udienza di precisazioni delle conclusioni in data 16.09.2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 03/07/2008, la ditta Costruzioni Meccaniche [REDACTED] conveniva avanti al Tribunale di Ravenna-Sezione Distaccata di Faenza, per l'udienza del 10/12/2008, la Banca di [REDACTED] S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di €.42.069,12 o quella diversa somma, previa declaratoria di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente in essere.

Esponeva la ditta attrice di aver acceso, in data 24/03/1986, presso la Banca Monte di [REDACTED] e Cassa di Risparmio [REDACTED] (divenuta poi Banca di [REDACTED] S.p.A.), Filiale di Faenza, il conto corrente ordinario n. [REDACTED]

Circa le determinazioni del tasso di interesse dovuto al correntista e alle altre condizioni applicate al rapporto di conto corrente, si rimandava alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" con la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Successivamente all'accensione di tale conto corrente, veniva concessa all'attrice una apertura di credito sul medesimo conto sotto forma di c/anticipi ricevute SBF n. [REDACTED]

Nel corso degli anni, riferiva l'attrice, che il tasso di interesse nominale applicato variava in maniera del tutto arbitraria, senza nessun riferimento all'andamento del tasso ufficiale di sconto e in danno alla correntista.

Inoltre, rilevava l'attrice che fino al quarto trimestre 2007, l'Istituto di credito effettuava sui conti correnti alla stessa intestati, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti al correntista.

Infine, l'Istituto bancario addebitava alla ditta Costruzioni Meccaniche [REDACTED] ulteriori oneri non dovuti ed ingiustificati a titolo di commissione di massimo scoperto e altre competenze.

L'attrice concludeva quindi instando per l'accertamento dell'illegittimità della condotta adottata dalla Banca di [REDACTED] S.p.A. con richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute, quantificate fino alla data del 31/12/2007 in €.42.069,12.

In data 19/11/2008 si costituiva in cancelleria la Banca di [REDACTED] eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione del diritto dell'attrice alla restituzione di somme trattenute nel periodo anteriore al 03/07/1998.

Precisava poi la convenuta che del tutto legittima, poiché contrattualmente prevista, era la facoltà di variare le condizioni relative al conto corrente acceso dall'attrice.

Aggiungeva inoltre la difesa dell'Istituto Bancario che ogni clausola risultava sottoscritta ai sensi dell'art.1341 c.c..

La convenuta concludeva pertanto nel merito instando per il rigetto di ogni domanda attorea avanzata.

Alla prima udienza, tenutasi in data 17/12/2008, su richiesta di entrambe le parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art.183 comma 6° c.p.c. rinviando la causa al 11/03/2009.

Tali memorie venivano depositate e, alla successiva udienza, le parti insistevano nella ammissione delle prove già richieste; il Giudice riservava ordinanza.

A scioglimento della riserva, in data 24/03/2009, il Giudice ammetteva la consulenza contabile richiesta dall'attrice, nominando all'uopo il Dott. ██████████ e fissando udienza per il conferimento dell'incarico al 15/04/2009.

Il CTU nominato, previa prestazione del giuramento di rito, accettava l'incarico; il Giudice rinviava la causa al 16/09/2009 per la precisazione delle conclusioni.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto di conto corrente intervenuto tra la ditta attrice e la Banca di ██████████ S.p.A. veniva sottoscritto in data 24/03/1986.

Dagli atti di causa è emerso che l'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti non sia stato regolato, in relazione ai tassi di interesse, commissioni di massimo scoperto, spese, valute e capitalizzazione degli interessi, da alcuna pattuizione scritta.

Si è pacificamente appreso infatti che la regolamentazione del conto corrente acceso come detto il 24/03/1986, era imperniata su clausole

di determinazione degli interessi con rinvio al cosiddetto "uso su piazza".

Tale parametro di riferimento si è appurato essere stato impiegato anche per la determinazione delle commissioni di massimo scoperto e per le spese e valute, tutte mai specificamente pattuite.

E' ulteriormente emerso che la Banca di [REDACTED] S.p.a. ha applicato per l'intera durata del rapporto di conto corrente intercorso con l'attrice, la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Tutte le suddette circostanze, peraltro non smentite da parte convenuta, sono state oggetto di vaglio anche della consulenza contabile effettuata d'ufficio.

Ancora prima di valutare le suddette risultanze in relazione alle richieste attoree, occorre aver riguardo alla fondatezza dell'eccezione esperita da parte convenuta in ordine all'avvenuta prescrizione delle richieste svolte dall'attrice.

Sul punto si osserva come l'azione intrapresa dalla ditta attrice costituisca una tipica ipotesi di ripetizione d'indebitto soggetta al termine prescrizione ex art.2946 c.c. (prescrizione decennale).

Quanto invece alla determinazione del momento in cui il credito del cliente diventa esigibile e, pertanto, inizia a decorrere il termine di prescrizione, la giurisprudenza oramai costante della Suprema Corte e delle pronunce di merito sostiene che esso coincida con la chiusura del conto corrente (tra tutte, si veda: Cass. Civ., Sez.I, 23 marzo 2004, n.5720).

Infatti, è solo in tale momento che si realizzano le singole partite debitorie e creditorie.

Nel caso di specie, avendo l'attrice proceduto alla chiusura del proprio conto corrente presso la Banca di [REDACTED] solamente in data 09/01/2009, non potrà dirsi compiuta la decennale prescrizione sancita dall'art.2946 c.c..

Né può invocarsi, nel caso in esame, l'omessa contestazione degli estratti conto trasmessi dalla banca all'attrice poiché anche se ciò fosse stato effettivamente effettuato, avrebbe reso inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nei conti derivano.

Passando alla disamina del merito, secondo il recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (tra le altre, pronunce n.2374, 3096 e 12507/1999 e n.4490 e 8442/2002), la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla Banca, deve ritenersi nulla, per violazione dell'art.1283 c.c., in difetto di un uso normativo al riguardo.

Le suddette pronunce rilevavano come a livello nazionale non risultasse, al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, la sussistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, e che la stessa non risultava neppure accertata successivamente dalla Commissione permanente presso il Ministero dell'Industria.

Esclusa pertanto l'esistenza di un uso normativo bancario, la clausola di anatocismo applicata dalla convenuta ai rapporti intercorsi con la ditta attrice deve ritenersi nulla.

Peraltro, la Suprema Corte è intervenuta a Sezioni Unite (n.21095/2004) sul punto evidenziando come la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi traeva origine da clausole non negoziabili predisposte dagli istituti bancari (prima del 1999) che venivano accettate dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e che non aveva altra alternativa.

Quanto invece al richiamo, per la determinazione del tasso di interesse, delle commissioni di massimo scoperto e degli altri oneri e spese, alle condizioni "uso piazza", il costante orientamento della Suprema Corte ne ha sancito la nullità per violazione dell'art.1284 c.c. e del T.U.B..

Infatti, l'esistenza di diverse tipologie di interessi non consente al correntista, per la sua genericità, di stabilire la misura del tasso di interesse applicato al rapporto; in tal modo, l'istituto bancario può in ogni momento mutare la percentuale del tasso di interesse, sempre giustificando la propria condotta mediante il mero richiamo al cosiddetto "uso piazza".

Anche in virtù dell'entrata della legge 17 febbraio 1992 sulla trasparenza bancaria, il cui art.4 ha testualmente stabilito che le clausole di rinvio agli usi devono ritenersi nulle e da considerarsi come non apposte, non può che confermarsi una siffatta invalidità.

Da tutto quanto sopra esposto se ne deduce la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale nonché l'invalidità del rapporto di conto corrente in ordine all'applicazione del tasso di interesse con richiamo al cosiddetto "uso piazza".

Per tali motivazioni, parte attrice ha diritto ad ottenere le somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta per le causali di cui sopra.

La Consulenza Tecnica demandata al Dott. [REDACTED], il cui operato è scevro da errori di impostazione metodologica, appare esaustiva rispetto ai quesiti che il Giudice aveva indicato.

Le risultanze peritali stabiliscono che le somme addebitate illegittimamente dalla banca convenuta (interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese) sono state quantificate in € 31.441,19 od in € 37.612,93 a seconda della applicabilità del tasso nominale massimo o minimo dei Bot emessi nell'anno precedente per ogni singolo anno di durata del contratto.

Come giustamente rilevato dal CTU, l'art. 117 T.U.B. prevede che in caso di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo del B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le poste attive e quelle passive.

Si deve condividere la impostazione che il CTU ha dato per interpretare la portata dell'art. 117 T.U.B. atteso che è logico

ritenere che la Banca svolge comunque un servizio che deve essere remunerato.

In questa ottica è ovvio riconoscere l'adozione di uno spread (differenza tra minimo e massimo dell'interesse) per giustificare un equo guadagno in capo alla Banca.

Pertanto si ritiene di dover quantificare la somma dovuta a favore dell'attrice in €. 31.441,19 con il riconoscimento su detta somma della applicazione dei soli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

In ordine alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice, atteso che non sussistono elementi che possano fornire l'effettiva prova del danno lamentato e che tale prova non potrebbe comunque essere raggiunta tramite l'ausilio di una CTU che avrebbe natura meramente esplorativa, la si deve respingere.

In conclusione Banca di [REDACTED] S.p.A. deve essere condannata a pagare, in accoglimento parziale delle domande, in favore di parte attrice la somma di Euro 31.441,19 oltre interessi legali su detta somma con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.

L'esito del giudizio impone la condanna del pagamento delle spese legali e della CTU alla Banca di [REDACTED] S.p.A. ed in favore di Costruzione Meccaniche [REDACTED].

Per ciò che concerne la liquidazione delle spese, a norma dell'art. 6 Traiffe Forensi il valore della causa viene determinato in base non già a quanto domandato ma a quanto stabilito giudizialmente: ne

deriva che lo scaglione di riferimento non potrà essere individuato nella tariffa indicata nella nota spese ma nella tariffa relativa allo scaglione tra € 25.900,01 e 51.700,00.

In considerazione di quanto sopra le spese legali si liquidano in complessivi Euro 7.108,00 di cui Euro 508,00 per spese anticipate, Euro 1.600,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari oltre 12,5 % RSG, 4 % CPA e 20 % IVA se ed in quanto dovuta.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente, Banca di [REDACTED] S.p.A..

PQM

il Tribunale di Ravenna Sezione Distaccata di Faenza nella causa 194/2008 R.G. promossa da Costruzioni Meccaniche [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di Banca di [REDACTED] S.p.a. definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza rigettata, così provvede:

- dichiara la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati da Banca di [REDACTED] S.p.A.;
- dichiara la illegittimità degli addebiti effettuati da Banca di [REDACTED] S.p.A. in ordine sia alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sia alle commissioni di massimo scoperto sia alle spese;
- dichiara inoltre la illegittimità degli addebiti di interessi passivi sottesi al calcolo delle valute;
- condanna Banca di [REDACTED] S.p.A. a pagare alla ditta Costruzioni Meccaniche F.R. [REDACTED] la somma pari ad Euro

31.441,19 a cui aggiungersi i soli interessi legali da calcolarsi dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;

- condanna Banca di [REDACTED] S.p.A. a pagare alla ditta Costruzioni Meccaniche [REDACTED] le spese legali di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.108,00 di cui Euro 508,00 per spese anticipate, Euro 1.600,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari oltre 12,5 % RSG, 4 % CPA e 20 % IVA se ed in quanto dovuta.

- spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente, Banca di Romagna S.p.A..

Faenza 20 marzo 2010

CANCELLIERE - CI
Miriam Cavina

Il Giudice Onorario di Tribunale
Avv. Pietro Placchi

TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE DISTRIKALE DI FAENZA
Depositato in Cancelleria
il 19 MAG. 2010

CANCELLIERE - CI
Miriam Cavina